

Repertorio numero 53115

Raccolta numero 15431

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE**

Registrato a FI:

**REPUBBLICA ITALIANA**

il 01/12/2023

L'anno duemilaventitre, il giorno ventitre del mese di novembre

n. 44868

Serie 1T

(23 novembre 2023)

Esatti € 245,00

In Montespertoli via Volterrana Nord n.46, nei locali dell'Associazione Montesport alle ore diciassette e minuti quaranta.

Dinanzi a me, dottor Stefano Faucci, notaio in Tavarnelle Val di Pesa, iscritto al Collegio dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è personalmente comparso il signor:

- CORTI Giuseppe, nato a Montespertoli il 24 febbraio 1961, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione di cui in seguito, il quale dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente dell'Associazione denominata

**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MONTESPORT MONTEPERTOLI**, con sede in Montespertoli (FI), via Volterrana Nord n.c. 46 presso il Palazzetto dello Sport in località Molino del Ponte, codice fiscale e partita IVA numero: 05343380480.

Il comparso, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di ricevere il verbale dell'assemblea dell'Associazione, che mi dichiara essere stata convocata a norma di legge e di statuto in questo luogo, giorno ed ora in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

**1. Modifiche statuto**

**2. Cancellazione da RUNTS**

**3. varie ed eventuali.**

Aderendo alla richiesta fattami io notaio do' atto di quanto segue:

Assume la presidenza dell'assemblea per designazione unanime degli intervenuti il sopramenzionato signor CORTI Giuseppe nella sua qualità di Presidente dell'associazione il quale constata e dichiara:

- che la presente assemblea è stata convocata in prima convocazione per il giorno 22 novembre 2023 alle ore 7:00 ed in seconda convocazione in questo luogo e giorno alle ore 17:30, mediante avviso nei modi e nei termini previsti dallo statuto;

- che la prima convocazione è andata deserta;

- che sono presenti e/o rappresentati tra gli attuali soci aventi diritto ad intervenire ed a votare in assemblea, 14 (quattordici) soci complessivi risultanti dal libro soci regolarmente tenuto, come risulta dal foglio presenze che si allega a questo atto sotto la lettera "A" previa sua predisposizione a cura del Presidente;

- che del Consiglio Direttivo, oltre ad esso comparente quale Presidente, sono presenti tre membri, la signora Cerrai Antonella, il signor Frosali Andrea e il signor Ciambotti Raoul;

- che pertanto ai sensi del vigente Statuto Associativo l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare in se-

conda convocazione.

Passando alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente comunica all'assemblea che a decorrere dal 1° luglio 2023 è entrato in vigore il D.Lgs. 36/21 che ha modificato la normativa prevista dalla legge 289/2002. Pertanto al fine di mantenere la qualifica di Associazione Sportiva Dilettantistica e l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche è necessario approvare alcune modifiche statutarie al fine di rendere lo statuto dell'Associazione conforme alle disposizioni dell'art. 7 e seguenti del D.Lgs. 36/21.

Informa l'Assemblea che ai sensi dell'art. 12 comma 2-bis del D.Lgs 36/21 le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023 sono esenti dall'imposta di registro avendo lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del D.Lgs 36/21.

A questo punto il Presidente inizia ad illustrare il nuovo testo dello Statuto che il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno adottare e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, per adeguare lo statuto (che viene completamente riformulato) con precisazioni e modifiche di minor o maggior entità richieste dalla normativa entrata in vigore, salvo mantenere immutate la denominazione e la sede e specificando altresì che la durata dell'Associazione sarà a tempo illimitato.

Quindi vengono modificati gli articoli relativi agli organi dell'Associazione ed in particolare viene previsto, in ossequio alla nuova disciplina normativa sulle Associazioni e società Sportive, l'eventuale istituzione dell'Organo di Controllo con la relativa disciplina.

A questo punto, propone il nuovo testo che previa lettura datane ai presenti, viene allegato al presente atto sotto la lettera "B", vidimato come per legge, onde formarne parte integrante e sostanziale.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente rende edotta l'Assemblea che è giunta comunicazione dalla Regione Toscana che è stata sospesa l'efficacia dell'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 ai sensi dell'art. 22 comma 1 bis D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). La detta comunicazione precisa che la sospensione al Registro delle Persone Giuridiche è conseguente come per legge all'iscrizione dell'Associazione al RUNTS (iscrizione avvenuta il 7 novembre 2022) e che la stessa avrà effetto fintanto che sarà mantenuta l'iscrizione al RUNTS. L'Organo Amministrativo dell'Associazione, ritenendo non necessaria la detta iscrizione e volendo recuperare l'efficacia dell'iscrizione ai Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private (a cui l'Associazione è iscritta con il n.840), ritiene opportuno chiedere la cancellazione dal RUNTS stesso. Quindi il Presidente propone all'As-

semblea di deliberare in merito.

Su tale proposte il presidente invita l'assemblea a deliberare.

L'assemblea dopo una breve discussione e qualche chiarimento, all'unanimità

delibera

- di accogliere le proposte del Presidente e pertanto di approvare,

1) il nuovo testo dello statuto dell'associazione adeguato alla nuova disciplina prevista per le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche dal D.Lgs. nn.36 e 39 del 28 febbraio 2021 e successive modifiche;

2) di porre in essere tutte quelle attività necessarie per ottenere la cancellazione dell'Associazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) al fine di recuperare l'efficacia dell'iscrizione della stessa del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private.

Sulle Varie ed eventuali nessuno prende la parola.

Null'altro essendovi da deliberare ed approvare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciotto e minuti quaranta.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

Si richiedono i benefici fiscali di Legge.

Il presente verbale, scritto per la massima parte con mezzo

elettronico da persona di mia fiducia da me diretta, salvo quanto notasi di mio pugno, su pagine due e quanto fin qui della terza, di un foglio, è stato da me notaio letto, in assemblea, al comparente, il quale, a mia interpellanza, lo ha dichiarato conforme alla propria volontà, alle operazioni svoltesi ed a verità.

Il presente atto viene sottoscritto alle ore diciotto e minuti quarantacinque.

F.To: Giuseppe Corti; Stefano Faucci Notaio.


Copia conforme all'originale, firmato come per legge, nei miei rogiti, che si rilascia dal notaio Stefano Faucci in numero fogli per uso consentito dalla legge

Barberino Tavarnelle, lì

PRESENZE ASSEMBLEA ORDINARIA / STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 23/11/2023 Foglio n. 1

N. Prog.	COGNOME	NOME	N. Iscr. Albo Soci	FIRMA
1	CERAI	ANTONELLA		<i>Antonella Cerai</i>
2	TROSALI	ANDREA		<i>Andrea Trosali</i>
3	CIAMBOTTI	RAOUL		<i>Raoul Ciambotti</i>
4	GHIBINI	RACHELE		<i>Rachele Ghibini</i>
5	SERRA	GIULIA		<i>Giulia Serra</i>
6	CORTI	GIUSEPPE		<i>Giuseppe Corti</i>
7	CIAPPI	SEBASTIAN		<i>Sebastian Ciappi</i>
8	BAGNOLI	DAVIDE		<i>David Baglioli</i>
9	FABBRINI	LEONARDO		<i>Leonardo Fabbrini</i>
10	BANDINELLI	CLAUDIO		<i>Claudio Bandinelli</i>
11	SANTONI	SARA		<i>Sara Santoni</i>
12	PRUNETI	MARTA		<i>Marta Pruneti</i>
13	GATA	CARISA		<i>Carisa Gata</i>
14	CIAMBOTTI	MARTINA		<i>Martina Ciambotti</i>

ALLEGATO AL REP. N. 11/A AL PAC. N. 53115 15434



*Sebastiano Ciappi*

## ***Statuto dell'”Associazione Sportiva Dilettantistica MONTESPORT MONTESPERTOLI”***

### **Titolo I Costituzione, Finalità, Durata**

#### **Art. 1 Costituzione, Denominazione e Sede**

Sulla base del riconoscimento costituzionale del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme, e sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dagli art. 33 e 118 della Costituzione, in conformità agli articoli 36 e seguenti del codice civile, all'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, per quanto compatibile, alla legge 86/2019, ai Decreti Legislativi 28 febbraio 2021 n. 36 e 39, e successive modificazioni, è costituita un'associazione sportiva dilettantistica denominata **“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MONTESPORT MONTESPERTOLI”**, che in breve assume la denominazione di **“A.S.D. MONTESPORT MONTESPERTOLI”** (d'ora in poi **“Associazione”**).

L'”Associazione” ha sede nel Comune di Montespertoli (FI), oggi in Via Volterrana Nord n° 46.

Il cambio di sede all'interno dello stesso comune può essere deliberato dall'assemblea sociale in seduta ordinaria e non comporta modifica statutaria.

#### **Art. 2 Finalità**

L'”Associazione” è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e in particolare dei bambini, dei giovani, delle donne, degli anziani, dei cittadini comunque svantaggiati.

Considerato il valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione territoriale, l'”Associazione” esercita a tal fine, in via stabile e principale, in favore dei propri associati e dei loro familiari, dei propri tesserati non associati e di terzi, l'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Svolge inoltre in via sussidiaria le attività secondarie e strumentali di cui all'articolo 6 del presente statuto.

#### **Art. 3 Durata**

La durata dell'”Associazione” è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, come previsto dal presente statuto.

1

### **Titolo II Attività esercitate**

#### **Art. 4 Le attività dell'”Associazione”**

L'”Associazione” esercita e organizza le seguenti attività, in conformità a quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 36/2021, dal presente statuto e dalla normativa vigente, anche in collaborazione con altri Enti Sportivi Dilettantistici o altri soggetti pubblici e privati e anche mediante la conduzione di impianti, strutture e locali:

- Attività sportive dilettantistiche;
- Attività secondarie e strumentali alle attività sportive dilettantistiche.

#### **Art. 5 Attività sportive dilettantistiche**

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'”Associazione”, ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 36/2021 e successive integrazioni e modificazioni, esercita organizza e gestisce, in via stabile e principale, attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Essa svolge in particolare la propria attività nei seguenti sport:

- Atletica Leggera
- Badminton
- Baseball - Softball
- Bocce
- Danza sportiva
- Armi sportive da caccia
- Calcio
- Ciclismo
- Ginnastica



- Golf
- Pallamano
- Squash
- Hockey
- Sport a rotelle
- Arti marziali
- Karate
- Motociclismo
- Sport acquatici
- Pallacanestro
- Pallavolo
- Pesca sportiva
- Pesistica
- Scherma
- Sport equestri
- Tennis
- Tennistavolo
- Tiro a segno
- Tiro a volo
- Tiro con l'arco
- Triathlon
- Pentathlon moderno, in tutte le loro discipline, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può inoltre esercitare e organizzare tutte le altre attività sportive dilettantistiche previste dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

L'Associazione s'impegna:

- Ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni delle Federazioni e degli Enti di promozione Sportiva cui si affilierà, nei confronti degli Enti stessi;
- A provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alle Federazioni ed agli Enti di Promozione Sportiva cui si affilierà, oltre che nel caso di scioglimento, anche in caso di cessazione di appartenenza;
- Ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi degli enti affiliati dovessero adottare a suo carico, nonché ad accettare le decisioni che le autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva;
- A garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti e tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee degli enti affilianti.

L'Associazione ripudia l'uso del doping e s'impegna a collaborare nella prevenzione e regressione dell'uso di sostanze dopanti accettando la regolamentazione in materia.

#### **Art. 6 Attività secondarie e strumentali all'attività sportiva dilettantistica**

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione, ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni, può esercitare e organizzare inoltre attività secondarie e strumentali rispetto alle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 5 del presente statuto, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministero delle Finanze. L'individuazione di tali attività è demandata al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

In particolare, può esercitare, organizzare e gestire le seguenti attività:

- attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti;
- ogni altra attività sportiva dilettantistica, quantunque non riconosciuta nel suddetto Registro, purché riconosciuta dagli Enti o Federazioni cui l'Associazione è affiliata;
- in quanto affiliata ad Enti e Federazioni Sportive aventi finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno, può effettuare, la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, dei propri tesserati non associati e degli associati e tesserati dell'Associazione nazionale cui l'Associazione aderisce, presso le sedi in cui è svolta

l'attività istituzionale, nonché nei confronti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che, per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali, a fronte di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR;

- somministrazione di alimenti e bevande;
- vendita di articoli sportivi
- svolgimento di azioni pubblicitarie
- promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, attività svolta da associati e/o tesserati in coordinamento con le organizzazioni sportive di riferimento.

#### **Art. 7 Gestione delle attività organizzate**

Tutte le suddette attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione e/o locazione ai propri associati e tesserati non associati, agli iscritti, ai partecipanti ovvero ad altre associazioni che svolgono la medesima attività e che sono affiliate al medesimo Ente e/o Federazione nazionale a cui l'“Associazione” è affiliata, ai rispettivi associati, tesserati o partecipanti e ai tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali. Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sportivo e/o sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'“Associazione” può collaborare con altre associazioni sportive dilettantistiche, con società sportive dilettantistiche, con Federazioni, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, con Enti sportivi dilettantistici in genere, anche paralimpici, con Enti del Terzo Settore e con enti senza fini di lucro, nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per la gestione di tali attività, l'“Associazione” può ricorrere, a seconda delle circostanze e compatibilmente con la natura delle attività stesse:

- agli apporti dei volontari;
- alle prestazioni sportive dei volontari di cui all'art. 29 del d.lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni;
- ai rapporti di lavoro sportivo di cui agli articoli 25, 26, 28 del d.lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni;
- ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di cui all'art. 38 del d.lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni;
- ai rapporti di lavoro occasionale di cui all'art. 25 del d.lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni;
- ai rapporti di lavoro subordinato;
- a prestazioni di lavoro autonomo;
- a tutti gli altri apporti, collaborazioni e prestazioni consentite dalla normativa vigente.

3

### **Titolo III Funzionamento**

#### **Art. 8 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio e scritture contabili**

L'esercizio sociale si svolge dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'“Associazione” ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa suddetta.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti gli associati aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

#### **Art.9 Patrimonio**

Il patrimonio dell'“Associazione” è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;

- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità sportive, solidaristiche e di utilità sociale.

Eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria e/o all'incremento del patrimonio.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui al presente statuto.

#### **Art.10 Fonti di finanziamento**

Le fonti di finanziamento dell'”Associazione” sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento degli associati e dei tesserati non associati;
- dalle quote sociali;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato delle attività dell'”Associazione”;
- dalle attività di raccolta fondi;
- dai contributi degli associati e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- da attività commerciali funzionali a raggiungere gli scopi associativi;
- da sponsorizzazioni e contratti di pubblicità.

4

### **Titolo IV Gli Associati e i Tesserati non associati**

#### **Art.11 Adesione all'”Associazione”**

Chiunque ne condivida i principi e le finalità, può aderire all'”Associazione”, associandosi ad essa.

Si può aderire anche solo in qualità di tesserato, senza esserne un associato.

L'associato è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'”Associazione”, accettando le regole del presente Statuto e dello statuto delle Federazioni sportive e/o degli Enti di Promozione sportiva cui l'”Associazione” aderisce, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'”Associazione” si prefigge.

Il tesserato è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'”Associazione”, accettando le regole del presente Statuto e dello statuto delle Federazioni sportive e/o degli Enti di Promozione sportiva cui l'”Associazione” aderisce, per partecipare all'attività da essa organizzata.

Per aderire all'”Associazione” si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, e dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale.

Con la domanda di adesione, si elegge domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'”Associazione”.

Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente o un membro del Consiglio Direttivo a formalizzare l'ammissione, che dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale. Gli associati e i tesserati rinnovano la loro adesione tramite il rinnovo del tesseramento, entro i termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

Nel caso di rigetto della domanda di adesione, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro

sessanta giorni. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

La quota sociale corrisposta rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'“Associazione”, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

Le modalità e le condizioni di “Associazione” e tesseramento e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dal codice civile e da regolamenti specifici.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Lo status di tesserato viene meno con il mancato rinnovo del tesseramento.

#### **Art. 12 Diritti degli associati e dei tesserati non associati**

Gli associati hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'“Associazione”, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a partecipare alle assemblee;
- d) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- e) ad approvare i bilanci;
- f) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, di votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti, tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi e in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto ad esercitare il voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale.

I tesserati non associati hanno diritto:

- a partecipare alle attività sportive dell'“Associazione” per le quali si sono tesserati e a quelle degli Organismi sportivi a cui l'“Associazione” è affiliata, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- a usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale.

#### **Art.13 Doveri degli associati e dei tesserati non associati**

Gli associati e i tesserati sono tenuti:

- a) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- b) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività sportive dilettantistiche richiesti dall'“Associazione”;
- c) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'“Associazione” e/o derivanti dall'attività svolta;
- d) ad osservare le norme e i regolamenti stabiliti dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Discipline Associate cui l'“Associazione” è affiliata;
- e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali dell'“Associazione” e/o della Federazione sportiva e/o dell'Ente di Promozione sportiva cui l'“Associazione” aderisce.

Gli associati sono inoltre tenuti a sostenere le attività e le finalità dell'“Associazione”.

#### **Art. 14 Perdita della qualifica di associato e di tesserato non associato**

La qualifica di associato o di tesserato non associato si perde per:

- a) dimissioni;
- b) scioglimento volontario dell'“Associazione”;
- c) decesso;
- d) revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
- e) sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi sociali dell'“Associazione” e/o dell'Organismo Sportivo riconosciuto dal CONI cui l'“Associazione” aderisce, in conseguenza di gravi

infrazioni alle norme e ai regolamenti dell'Associazione", del CONI, e delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l'Associazione" è affiliata;

f) mancato rinnovo del tesseramento entro i termini previsti dagli organi sociali.

Competente in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione degli associati e dei tesserati non associati sono il Consiglio Direttivo dell'Associazione" e gli organi disciplinari dell'Organismo Sportivo riconosciuto dal CONI cui l'Associazione" aderisce. Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo si può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. Contro le deliberazioni degli organi disciplinari dell'Organismo Sportivo cui l'Associazione" aderisce, si può ricorrere agli organi statutari competenti di tale Organismo, con le modalità previste dallo statuto dello stesso.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, nessuno ha diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

## **Titolo V Organi dell'Associazione"**

### **Art. 15 Organi Sociali**

Sono Organi dell'Associazione":

- L'Assemblea Sociale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di Controllo, se così disposto dalla Legge o dall'Assemblea.

### **Art. 16 L'Assemblea Sociale**

È il massimo organo dell'Associazione" e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dagli associati in regola con il tesseramento e il versamento delle quote associative alla data della sua convocazione. Hanno diritto di voto tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Gli associati di minore età iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione". Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi, anche a mezzo affissione presso le strutture sportive gestite e pubblicazione sul sito internet dell'Associazione, purché sia garantita la loro massima conoscibilità agli associati, e devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario, il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo degli associati aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista secondo quanto previsto dal presente statuto.

Quale Assemblea ordinaria:

- approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente;
- approva entro gli stessi termini, qualora previsto, il bilancio sociale;
- approva i regolamenti, compresi gli eventuali regolamenti disciplinanti le procedure operative per il funzionamento dell'Associazione" e lo svolgimento dei lavori assembleari e le loro modificazioni;
- elegge e revoca i componenti gli organi sociali da essa eletti;
- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione, radiazione, espulsione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Quale Assemblea straordinaria:

- approva e modifica lo statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'“Associazione”;
- delibera lo scioglimento dell'“Associazione” e la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

In tutte le assemblee ordinarie, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

Nelle assemblee straordinarie che approvano e modificano lo statuto, deliberano la trasformazione, la fusione o la scissione dell'“Associazione”, deliberano lo scioglimento dell'“Associazione”, per la validità delle riunioni sono necessari i quorum costitutivi di cui al presente statuto.

In tutte le assemblee, tranne che per quelle relative alla modifica dello statuto, alla trasformazione, fusione e scissione dell'“Associazione”, allo scioglimento dell'“Associazione” e alla devoluzione del suo patrimonio, le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.

Tutte le delibere dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale.

Gli associati possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni associato ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua. Gli associati minorenni sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Si applica l'art. 2473 del Codice Civile, in quanto compatibile. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

#### **Art. 17 Il Consiglio Direttivo**

È eletto dall'Assemblea Sociale. È composto da un minimo di tre a un massimo di quindici membri, associati dell'“Associazione”, compreso il Presidente.

I suoi componenti durano in carica 3 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. I membri del consiglio direttivo non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito del medesimo Ente di promozione sportiva o nell'ambito della medesima Federazione sportiva nazionale o disciplina associata, se riconosciute dal CONI.

I suoi componenti, previa apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, possono percepire compensi per la carica ricoperta. Possono inoltre, previo apposito incarico conferito dal Consiglio Direttivo, percepire compensi come lavoratori sportivi.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
- assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di Attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti. In caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;

- delibera circa l'ammissione degli associati, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell' "Associazione", nonché l'esclusione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
- delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi.

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell' "Associazione", che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza degli associati aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dal presente statuto. Le convocazioni possono essere effettuate con libertà di mezzi, purché con modalità idonee ad assicurare il ricevimento dell'avviso di convocazione, devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario, il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 3 giorni dalla data di svolgimento.

In casi di particolare urgenza e necessità, il Presidente può stabilire un termine minore.

Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.

#### **Art. 18 Il Presidente**

È eletto dall'Assemblea Sociale tra tutti gli associati. Dura in carica 3 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell' "Associazione" e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti.

Predispose per l'Assemblea sociale il bilancio di esercizio. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

#### **Art. 19 L'Organo di Controllo**

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea degli associati deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. L'Organo di controllo può essere nominato anche senza che vi sia obbligo di legge, su delibera dell'Assemblea sociale.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

In alternativa all'Organo di Controllo può essere nominato un singolo Revisore.

#### **Art. 20 Norme comuni allo svolgimento delle riunioni degli organi mediante mezzi di telecomunicazione**

Le riunioni delle Assemblee e degli altri organi statutari, possono essere svolte mediante mezzi di telecomunicazione, e l'espressione del voto può avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. In caso di voto sulle persone, deve essere garantita la sua segretezza. In ogni caso, devono essere assicurati contestualità del procedimento decisionale, rispetto

sostanziale del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento, diritto all'informazione. È possibile tenere le riunioni anche in forma mista, con partecipanti in video conferenza e altri presenti in un predeterminato luogo fisico, alle stesse condizioni di cui sopra.

## **Titolo VI Disposizioni varie e finali**

### **Art. 21 Iscrizione nel Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e nel Registro delle "Associazione" e Società Sportive Dilettantistiche**

Per il riconoscimento ai fini sportivi, l'"Associazione", tramite i soggetti dell'ordinamento sportivo cui è affiliata, si iscrive nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui agli articoli 4 e seguenti del Decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente.

L'"Associazione" si iscrive inoltre, se dovuto, al Registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI per le finalità che gli sono proprie.

A tali fini, l'"Associazione" ha l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e regolamenti delle Federazioni sportive, degli Enti di promozione sportiva o delle Discipline Sportive associate, alle quali intende eventualmente affiliarsi.

### **Art. 22 Modifiche allo statuto dell'"Associazione"**

Per le modifiche da apportare allo statuto, tranne che non si tratti di modifiche imposte dalla legge, è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Non raggiungendosi tale quorum, è possibile dare luogo ad una terza ed eventualmente ad una quarta convocazione. In terza convocazione, la riunione è valida se è presente almeno il 30% degli associati; in quarta convocazione, se è presente almeno il 20% degli associati. In entrambi i casi, le modifiche sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

### **Art. 23 Trasformazione, fusione e scissione dell'"Associazione"**

L'Assemblea degli associati può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'"Associazione" ai sensi dell'articolo 42 bis del Codice Civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.

### **Art. 24 Scioglimento dell'"Associazione"**

Per deliberare lo scioglimento dell'"Associazione" e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, previo eventualmente il parere positivo dei soggetti a ciò deputati, ad altre Associazioni che hanno come finalità l'Attività Sportiva Dilettantistica.

A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori o un Liquidatore. Il quorum deliberativo per la nomina necessita del voto favorevole dei tre quarti degli associati.

### **Art. 25 Rimandi al codice civile e alle leggi di settore**

Per quanto non compreso nel presente Statuto e non riconducibile al codice civile o alle leggi di settore, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.